

## **TI\_GERICHTE 33.2002.44 vom 13. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.44)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.44 du 13 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.44 del 13 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

#### **E. 2**

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

#### **E. 3**

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1) " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16'460.- per persone sole, Fr. 24'690.- per coniugi, Fr. 8'630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2'880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 novembre 1998). A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25'320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell'AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). 2.6. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è

computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1) " Non sono computati come redditi determinanti: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.7. Il ricorrente contesta la decisione della Cassa, postulando in sostanza che si continui a versargli la rendita completa AI di spettanza della figlia \_\_\_\_\_, anziché corrisponderla direttamente a \_\_\_\_\_, curatore di quest'ultima. In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Il capoverso 4 prevede che la rendita completa per figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul versamento della rendita completa, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati. Sulla base del predetto art. 35 cpv. 4 LAI e delle nuove norme sul diritto del divorzio entrate in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale ha emanato una nuova disposizione concernente il versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati (art. 71ter OAVS), valida dal 1° gennaio 2002. Detto disposto, applicabile in concreto in virtù del rinvio operato dall'art. 82 OAI, recita che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. Nel caso di specie, siccome \_\_\_\_\_, padre naturale di \_\_\_\_\_, percepisce una rendita intera AI, sulla base del citato art. 35 LAI quest'ultima ha a sua volta diritto, sin dalla sua nascita, a ricevere una rendita completa AI. Fintanto che gli stessi vivevano insieme, la rendita completa AI di \_\_\_\_\_ veniva a buon diritto versata all'assicurato, poiché egli era l'avente diritto principale di una rendita AI. Ora, come risulta dalla comunicazione 16 maggio 2002 dell'avv. \_\_\_\_\_ precedente legale del ricorrente (cfr. incarto n. \_ dell'Amministrazione), in data 3 aprile 2002 \_\_\_\_\_, convivente dell'assicurato, ha lasciato l'appartamento di Via \_\_\_\_\_ per trasferirsi dal 1° maggio 2002, insieme alla loro figlia \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ sempre a \_\_\_\_\_ (cfr. contratto di locazione presente nell'incarto n. \_ della Cassa e la dichiarazione 3 maggio 2002 dell'agenzia comunale AVS di \_\_\_\_\_ di cui all'incarto n. \_). Il ricorrente afferma inoltre di non aver sottoscritto alcuna convenzione in merito al mantenimento della figlia \_\_\_\_\_ e che non vi è nemmeno stata una

sentenza che abbia decretato che la rendita complessiva AI per figli non dovesse più essergli versata quale avente diritto principale, cui la rendita di \_\_\_\_\_ era connessa, ma che il relativo ammontare dovesse essere direttamente corrisposto alla mamma \_\_\_\_\_ o addirittura al curatore della bambina \_\_\_\_\_ (doc. \_). Conformemente al succitato art. 71ter OAVS, in data 24 maggio 2002 il curatore della figlia del ricorrente ha interposto formale richiesta all'Istituto delle assicurazioni sociali affinché, in virtù del fatto che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non convivevano più con l'assicurato, la rendita complessiva AI per la figlia \_\_\_\_\_ venisse versata sul conto dell'Ufficio del Tutore Ufficiale, il quale avrebbe poi provveduto a girare l'importo a \_\_\_\_\_ (cfr. incarto n. \_ dell'Amministrazione). Peraltro, il ricorrente ne era stato debitamente informato per il tramite del suo curatore \_\_\_\_\_. Pendente causa, \_\_\_\_\_ ha confermato a questo TCA che \_\_\_\_\_ detiene sia l'autorità parentale che la custodia di \_\_\_\_\_ (doc. \_ e \_). Da quanto sopra discende che tutti gli elementi dell'art. 71ter OAVS sono adempiuti. Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, \_\_\_\_\_ percepisce legittimamente, anche se indirettamente a mezzo dell'autorità tutoria e per essa del curatore della figlia \_\_\_\_\_, la rendita per figli di cui beneficia a tutti gli effetti \_\_\_\_\_. Al ricorrente viene quindi correttamente versata la rendita intera AI di Fr. 1'458.- al mese concernente unicamente se stesso. La Cassa ha pertanto agito giustamente nel conteggiare quale reddito non privilegiato nella contestata tabella di calcolo PC soltanto l'ammontare di Fr. 17'496.- annui. Su questo punto la censura del ricorrente deve dunque essere respinta.

2.8. Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nell'impugnata decisione siano da confermare. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato. Nel 2001 il fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1 dell'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui. Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente. Detto valore è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione, valida dal 1° maggio 2002.

2.9. Pure il contributo fisso di Fr. 3'372.- per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione deve essere confermato. Tale ammontare costituisce il premio medio cantonale. Il premio per gli adulti per l'anno 2002 è stato fissato, per il Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell'Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI. Detto premio non viene più integralmente coperto dal sussidio cantonale come successo nel corso dell'anno precedente ma viene parzialmente posto a carico della PC. In altri termini nel 2001 il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 3'096.- era interamente coperto dal sussidio cantonale all'assicurazione malattia. Per l'anno 2002 la situazione si è modificata ed il sussidio cantonale è limitato a Fr. 2'772.-. Per giungere all'importo del premio medio per l'assicurazione obbligatoria delle cure ammesso nel Cantone Ticino e riconosciuto nel fabbisogno, cifrato come indicato in Fr. 3'372.-, l'importo di Fr. 600.- è stato posto a carico delle prestazioni complementari con il loro conseguente aumento. L'aumento non si è tradotto però, per l'assicurato, in un beneficio reale poiché, nella misura di Fr. 50.- mensili pari Fr. 600.- annui, viene utilizzato per pagare il premio della CM. In pratica per l'assicurato l'aumento della PC è andato a compensare il minor importo del

sussidio cantonale all'assicurazione malattia. Dovendosi questa Corte attenere imperativamente alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione. 2.10. Quanto alle spese per la dieta di Fr. 2'100.- annui, il ricorrente ha documentato di necessitare di una dieta epatica (cfr. certificato medico 25 gennaio 2001 rilasciato dal dr. \_\_\_\_\_ nell'incarto di restituzione atti). In virtù dell'art. 3 lett. b LPC, il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità rientra nella sfera delle prestazioni complementari. Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC, il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere rimborsate per la dieta. Ora, conformemente all'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC), le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. A tal scopo può essere rimborsata una somma forfettaria annua pari a Fr. 2'100.-. Ciò comporta che le relative spese causate dallo stato di salute del ricorrente sono considerate spese di malattia e pertanto rimborsate soltanto nella misura di Fr. 2'100.- all'anno, come correttamente eseguito dalla Cassa nell'impugnata decisione. 2.11. Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 9'600.- relativo alla pigione annua lorda sia corretto. Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.5.), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. Dal 1° aprile 2001 il ricorrente ha locato un appartamento in Via \_\_\_\_\_ avente una pigione di Fr. 650.- al mese, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 150.- di spese accessorie (cfr. contratto di locazione nell'incarto n. \_ della Cassa). L'importo annuo della pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 9'600.- (Fr. 7'800.- + Fr. 1'800.-). La resistente ha pertanto agito in modo corretto riconoscendogli l'intero importo di Fr. 9'600.-. 2.12. Infine, a titolo di reddito, come precedentemente evidenziato, si deve ritenere da una parte l'ammontare di Fr. 17'496.- quale rendita AI, dall'altra la rendita annua LAINF corrisposta all'assicurato dalla \_\_\_\_\_ assicurazioni (Fr. 2'997.-), per complessivi Fr. 20'493.-. In simili condizioni, a giusta ragione le spese riconosciute sono state cifrate dalla Cassa in Fr. 31'952.- ed i redditi in Fr. 20'493.-. Visto quanto precede, il ricorso di \_\_\_\_\_ va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.